

COMUNE DI ROCCAMONFINA

- ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI ROCCAMONFINA E', NELL' AMBITO DEI PRINCIPI DELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, ENTE LOCALE AUTONOMO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI

STATALI E REGIONALI, SERVENDOSI DI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCAMONFINA SI ESTENDE SU DI UNA SUPERFICE

DI KMQ. 30,93 IDENTIFICA CON LE MAPPE CATASTALI

COMPRENDENTI I FOGLI DAL N. 01 AL N. 28 E CONFINA CON I COMUNI:

- TEANO A SUD GALLUCCIO E CONCA CAMPANIA A NORD MARZANO APPIO E CAIANELLO AD EST SESSA AURUNCA AD OVEST.

02. IL COMUNE COMPRENDE: IL CAPOLUOGO DENOMINATO ROCCAMONFINA CENTRO,

LE SEGUENTI FRAZIONI: GALLO, CEMBALI, GIGLIOLI,

FONTANAFREDDA, S. DOMENICO, CESE, FILORSI, TORANO GAROFALI, TAVOLA, TUORO

DI TAVOLA, TUORISICHI, CICIONI, ED I SEGUENTI NUCLEI:

AUSONI, CARI, QUIRINI PRIMO, SECONDO, TERZO COLETTI, CAMPETTO O CAMPOMARINO, S. PIETRO, CAPIERINI.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN ROCCAMONFINA CENTRO.

04. GLI ORGANI COMUNALI ESERCITANO NORMALMENTE LE LORO FUNZIONI NELLA

SEDE DEL COMUNE.

05. LE EVENTUALI MODIFICHE DELLA DENOMINAZIONE DEI CENTRI URBANI E DELL' UBICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE SONO DISPOSTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. PER SITUAZIONI DI CARATTERE ECCEZIONALE LA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE

TEMPORANEAMENTE TRASFERITA IN ALTRO LUOGO, IN STRUTTURE IDONEE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON UN PROPRIO STEMMA E

CON IL NOME " COMUNE DI ROCCAMONFINA " LO STEMMA

RAFFIGURA, SU BANDIERA TRICOLORE, TRE COLLI SORMONTATI DA UNA TORRE AI LATI

DELLA QUALE COMPAGNONO, DA SINISTRA LE LETTERE MAIUSCOLE

L, A, M, F.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATO DAL

SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DEL GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUISCE DALL'AMBIENTE TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALE ESISTENTI

NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' ED INTERNAZIONALE;

B) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E

CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;

C) LA TUTELA ATTRAVERSO IDONEE INIZIATIVE, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, DEGLI INABILI, DEGLI INVALIDI E DEI MINORI;

- IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE IL RISPETTO DEL DIRITTO ALLA VITA UMANA DAL

CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE, IMPEGNANDOSI

CONCRETAMENTE A RIMUOVERE, CON IDONEI STRUMENTI, ANCHE CULTURALI, NELL'AMBITO DI SUA COMPETENZA, TUTTI QUEI PROBLEMI CHE, SE NON

RISOLTI, POSSONO PORTARE SPESSO A NEGARE IL VALORE DELLA VITA E QUINDI LA

DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA, AUTENTICO FONDAMENTO DELLA

PACE; CONSIDERA LA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO COME NUCLEO

FONDAMENTALE DELLA SOCIETA' ED INDIVIDUA IN ESSA IL LUOGO UNIFICANTE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, E DEL

VOLONTARIATO E

SI IMPEGNA PER LA SUA PERMANENTE TUTELA E

VALORIZZAZIONE;

D) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE GIOVANILI, DI ATTIVITA' SPORTIVE

TURISTICHE E CULTURALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL

PATRIMONIO CULTURALE LOCALE DI COSTUME E DELLE TRADIZIONI, ANCHE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE' CON LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE SERVIZI ED IMPIANTI, ASSICURANDONE L'ACCESSO AI PREDETTI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , LEGGE 142/90 ;

E) L'ATTUAZIONE DI UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO PIANIFICANDO LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONI DI PIANI DI SVILUPPO NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

F) IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, FAVORENDO L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE;

G) LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO ADOTTANDO INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA';

H) NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'IMPRESA FAMILIARE E DELLE ATTIVITA' COOPERATIVISTICHE, IL MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE AGRICOLA SOPRATTUTTO GIOVANILE, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE IDRICHE;

I) IL RICONOSCIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DEL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI NONCHE' DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI.

ART. 05

PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA

COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI

PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO

INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI DI MASSA.

03. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

04. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI

PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E

DELLA COMUNITA' MONTANA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI

SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

05. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA

E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI

COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRALLE

DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. E' INDIVIDUATO NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO

PRETORIO " PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI

PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE

01. OLTRE ALLE FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE, LA LEGGE

STATALE O REGIONALE PUO' DEMANDARE AL COMUNE

L'ESERCIZIO DI FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' RESTA IMPUTATA, RISPETTIVAMENTE

ALLO STATO, ALLA REGIONE O AD ALTRI SOGGETTI.

02. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, NEL CASO IN CUI NON SIA DISPOSTO CON

LO STESSO PROVVEDIMENTO DI DELEGA, E' DISCIPLINATO

DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL

DELEGANTE.

ART. 08

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;

B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI

ALLA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI;
D) LA CONCESSIONE A TERZI;
E) LA COSTITUZIONE DI APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI,
NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 09

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 02

ART. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E

REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

06. ISPIRA IL PROPRIO OPERATO AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

07. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 11

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI

FONDAMENTALI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I

PARERI

DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE

PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI

AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI

SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE

TARITTE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI

DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE

RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI

E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI

ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI

COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO

ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL

COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO

QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI

SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA

DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE

142/90 .

O) L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI STRUMENTI

DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE

IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE

VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL

CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE

RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIO ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE ED A ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE

NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 15 E 16 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NEL CASO IN CUI VENGANO SOLLEVATE ECCEZIONI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' NON SI DA' LUOGO NELLA MEDESIMA SEDUTA ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. DOVRA', IN OGNI CASO, ESSERE ASSICURATA L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO NEL TERMINE PRESCRITTO DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 13

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE

DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO IL DETTATO DEL REGOLAMENTO.

03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO IL CONSIGLIO COMUNALE E'

PRESIEDUTO NELL'ORDINE:

- DALL'ASSESSORE DELEGATO O DAL VICE SINDACO;
- DAGLI ASSESSORI COMUNALI SECONDO L'ANZIANITA'.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO ANCHE SU RICHIESTA DI 1/5

DEI CONSIGLIERI IN CARICA, NEL QUAL CASO L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. QUALORA VI SIA INADEMPIENZA SCATTERA' IL POTERE SOSTITUTIVO DI CUI ALL' ARTT. 36 , COMMA 04 LEGGE 142/90 .

05. NELLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 GLI OGGETTI DA TRATTARE DOVRANNO ESSERE PROPOSTI IN MODO CHIARO CON GENERICA MOTIVAZIONE PER CONSENTIRE AGLI UFFICI LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA E L'ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

06. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE.

07. IN TALE IPOTESI OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE, SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 14

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO, DI CONVOCAZIONE, CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA

SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DEL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA E

PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA'

ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

03. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE DEVE ELEGGERE IL PROPRIO DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. NEL CASO NON VENGA ELETTO DOMICILIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE GLI AVVISI VANNO DEPOSITI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PREVIA COMUNICAZIONE TELEGRAFICA INDICANTE IL GIORNO E L'ORA FISSATA PER LA SEDUTA.

ART. 15

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA

META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA'

DELL'ADUNANZA, LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI

STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META'

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA;

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI

INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 16

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

04. L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI AVVERRA' A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 17

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 18

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 19

LE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE PROPRIE COMMISSIONI TEMPORANEE,

PERMANENTI O SPECIALI CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E/O

CONSULTIVE SUGLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE AL SUO ESAME.

02. LE COMMISSIONI SONO PRESIEDUTE DAL SINDACO, MEMBRO DI DIRITTO O DA UN SUO DELEGATO.

03. LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE HA CARATTERE ONORIFICO E,

PERTANTO, LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE NON COMPORTERA' ALCUN ONERE PER L'ENTE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO DEI COMPONENTI ED IL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME.

ART. 20

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' ED ESERCITA LE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO,
IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO, CONTINUANO AD ESERCITARE, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI, GLI INCARICHI ESTERNI LORO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI.

ART. 21

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DELLE QUALI FANNO PARTE. SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. COSTITUISCONO VALIDO MOTIVO DI IMPEDIMENTO:

A) STATO DI MALATTIA CHE IMPEDISCA DI RECARSI PRESSO L'AULA CONSILIARE;
B) OGGETTIVE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE RIGUARDANO FAMILIARI.

05. PERCHE' I SOPRAELENCATI MOTIVI DI IMPEDIMENTO POSSANO ASSURGERE A VALIDA MOTIVAZIONE DI ASSENZA, OCCORRE CHE IL CONSIGLIERE INTERESSATO ESIBISCA IN TEMPI BREVI E COMUNQUE NON SUPERIORI A DIECI GIORNI DALLA DATA DI ASSENZA, IDONEA DOCUMENTAZIONE.

ART. 22

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 23

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE

PER

ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI

AL COMMA 01 . DETTA COMUNICAZIONE E' VERBALIZZATA E NON RICHIEDE ALCUNA VOTAZIONE.

ART. 24

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE, NELL'ULTIMA CONSULTAZIONE

ELETTORALE, HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO LE SUE FUNZIONI VENGONO ASSOLTE DAI CONSIGLIERI SECONDO L'ORDINE DECRESCENTE DEI RISULTATI ELETTORALI CONSEGUITI.

ART. 25

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA

DEL REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. L'INDICAZIONE DEL GRUPPO E DEL RELATIVO CAPO-GRUPPO DEVE AVVENIRE NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DEL SINDACO CON CONTESTUALE INDICAZIONE DEL DOMICILIO DEL CAPOGRUPPO. IN CASO DI VARIAZIONI DURANTE IL MANDATO, LA COMUNICAZIONE DEI NUOVI GRUPPI, DEVE ESSERE RESA NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE UTILE.

03. QUALORA NON VENGA EFFETTUATA L'INDICAZIONE DEL DOMICILIO DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO, LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , ARTT. 45 , LEGGE 142/90 S'INTENDE ESEGUITA CON IL DEPOSITO DELLA STESSA PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA.

ART. 26

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL TITOLO 01 DEL PRESENTE STATUTO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHiesta PER LE MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

ART. 27

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI E

DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI

GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL
CONSIGLIO
COMUNALE.

03. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI
ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE
DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO
1990 ,
N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA'
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE OLTRE A COMPROVATI REQUISITI DI
PRESTIGIO PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA.

ART. 28

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI

SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, NELLA
PRIMA SEDUTA DOPO LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E NEGLI ALTRI CASI
ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA
BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA
CARICA DI SINDACO, E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE,
CONTENUTE IN

UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA
DI

SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI; LE PROPOSTE

CON L'ALLEGATO DOCUMENTO DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO
DI

SEGRETERIA, ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA
CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, ED A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN
DISTINTE

SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA

DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGE LA PRESCRITTA MAGGIORANZA,
SI

RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO

IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 ,
COMMA 01 ,

LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,

N. 142 .

ART. 29

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI

ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 30

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DI QUESTO GLI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA'. SI PROCEDE QUINDI AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 28 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE,

DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE, NELLA PRIMA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E NELLA SECONDA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI, DA TENERSI NELLA STESSA SEDUTA.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 31

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA,

IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA
COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA
MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI
CONSIGLIERI

ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI
DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE
POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO
E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON
OLTRE

DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL
PREFETTO, PREVIA DIFFIDA.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA
DAL
SINDACO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA
DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA
PROCLAMAZIONE
DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 32

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI
DETERMINANO

LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL
PROTOCOLLO

COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA
GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08
GIUGNO

1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO

PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO
COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA
STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO
CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO
DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA
CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE PREFETTO, PREVIA DIFFIDA. SI

APPLICANO I COMUNI 02 , 03 , 04 , 05 , E 06 DELL' ARTT. 28 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA
NUOVA.

ART. 33

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

A) ACCERTANO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA

SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 ,

LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 30 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 34

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI

DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCATA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 35

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGATA.

02. GLI ASSESSORI SONO PROPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA,

E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI SONO STABILITE DAL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE NE PRENDE ATTO.

05. ALLO STESSO MODO IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO SI APPLICA DISPOSTO DELL'

ARTT. 30 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'. DI TALE PROVVEDIMENTO LA GIUNTA COMUNALE PRENDE ATTO.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO

ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DEL SINDACO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO

RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA,

RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN

CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI

PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA, SU INVITO, POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO

DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 38

IL SINDACO

01. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE.

02. ESERCITA LE FUNZIONI D'UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI GIURIDICAMENTE DISCIPLINATI E QUELLE ATTRIBITEGLI LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO:

- A) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- B) COORDINA L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- C) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- D) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- E) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- F) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI;
- G) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- H) EMANA, MOTIVANDO LE, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 LEGGE 142/90 ;
- I) RAPPRESENTA L'ENTE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;
- L) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA ESTERNA PER I QUALI NON SIA STATA ATTRIBUITA LA COMPETENZA AL SEGRETARIO O AD ALTRI ORGANI;
- M) APPROVA CON PROPRIO DECRETO LA NOMINA A MESSO NOTIFICATORE DELIBERATA DAGLI ORGANI COMPETENTI DALL'ENTE;
- N) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- O) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO E CONCRETAMENTE CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA COMUNALE;
- P) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA PORRE ALL' O.D.G. DELLE SEDUTE CONSILIARI; CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;
- Q) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DAL MEDESIMO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- R) PUO' ATTRIBUIRE AI CONSIGLIERI COMUNALI INCARICHI TEMPORANEI PER AFFARI DETERMINATI E PER PERIODI DEFINITI;
- S) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 40

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA

GENERALE PER

L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI
ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO,
ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO
L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA', SALVO PARTICOLARE DELEGA
TEMPORANEA DA PARTE DEL SINDACO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE
ESSERE
FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI
DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 41

ORGANIZZAZIONE GENERALE

01. L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI E'
STABILITA
CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. ESSA DEVE ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI AUTONOMIA OPERATIVA,
FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI
PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', NONCHE' AL SUPERAMENTO DELLA
SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E
ALLA MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

03. DEVE, INOLTRE, TENDERE AD UN'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU'
SOLO
PER SINGOLI ATTI ED ADEMPIMENTI MA PER PROGETTI-OBIETTIVO
E PER PROGRAMMI.

ART. 42

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI
ISTITUZIONALI
DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E'
ARTICOLATA IN AREE E SETTORI FUNZIONALI.

ART. 43

PERSONALE

01. LA PIANTA ORGANICA GENERALE ED IL REGOLAMENTO ORGANICO
DEFINISCONO
LE QUALIFICHE, LE FUNZIONI, I LIVELLI PROFESSIONALI E DI
RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE DELL'ENTE IN CONFORMITA'
A
PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SENTITE LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

02. IL PERSONALE COMUNALE E' INSERITO IN UN RUOLO ORGANICO ED E'
ASSUNTO
SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NEL RELATIVO REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, INOLTRE, I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI, LE MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA. LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E' DISCIPLINATO DAGLI ACCORDI NAZIONALI DI COMPARTO, CHE SARANNO EMANATI CON DECRETO DEL CAPO DELLO STATO IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO N. 93/83 .
04. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, ASSUMENDO A SUO CARICO GLI ONERI RELATIVI.
05. PER QUANTO NON PREVISTO DAL REGOLAMENTO SI APPLICANO LE NORME PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

ART. 44

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. AL SEGRETARIO COMUNALE E' AFFIDATA, NEL RISPETTO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA, L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE.
02. PER L'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' SI AVVALE DEGLI UFFICI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE E IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
04. ALLO STESSO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 45

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETONO LE ATTRIBUZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 51 , 52 E 53 DELLA LEGGE N. 142/90 , IN PARTICOLARE:
- A) PREDISPONE PROGETTAZIONI E RELAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI IMPARTITE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
 - B) VERIFICA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUITI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
 - C) VERIFICA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
 - D) ROGA I CONTRATTI IN CUI IL COMUNE E' PARTE.

ART. 46

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHiesto, A COMMISSIONI DI

STUDIO E

DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. FORMULA, SE RICHIESTO, PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E

GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO.

03. DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA

GIUNTA COMUNALE, QUALORA SI TRATTI DI MODIFICARE PROPOSTE DI DELIBERE GIA' FORMULATE E TALI PROPOSTE NON MODIFICHINO SOSTANZIALMENTE

GLI ASPETTI TECNICI E CONTABILI, IL SEGRETARIO PUO'

ESPRIMERE IL SUO PARERE DI LEGITTIMITA' SEDUTA STANTE.

ART. 47

ATTRIBUZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO,

DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI PREPOSTI.

02. AUTORIZZA, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO, LE

MISSIONI E I PERMESSI BREVI AL PERSONALE E, SENTITO IL SINDACO, I CONGEDI ORDINARI.

03. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA DEL PERSONALE.

04. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E

SANZIONI DI CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

05. DIRIME EVENTUALI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI

D'INTESA COL SINDACO.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E DI GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA

GIUNTA COMUNALE CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE.

02. PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE PUO' FARSI COADIUVARE DA UN DIPENDENTE. IL VERBALE DOVRA', COMUNQUE, ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. PARTECIPA, SE RICHIESTO, ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI CON FACOLTA' DI DELEGA DELLE SUE FUNZIONI DI VERBALIZZANTE AD ALTRI IMPIEGATI.

04. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI

DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.

05. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

06. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

07. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI

CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO

COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

08. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AI CAPIGRUPPO LADDOVE PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 49

VICESEGRETARIO

01. UN DIPENDENTE DI QUALIFICA APICALE NON INFERIORE ALLA SETTIMA DELL'AREA

AMMINISTRATIVA ED IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN

GIURISPRUDENZA O TITOLO EQUIPOLLENTE OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE

PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, E'

INCARICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROVVEDERA' ANCHE A

REGOLAMENTARE LE SUE FUNZIONI, AD ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASI DI

ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO, LE FUNZIONI DEL

TITOLARE DELL'UFFICIO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 50

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', PUO' SVOLGERE L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA

SOCIALE, DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI ANCHE ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE

ISTITUITI E GESTITI, AI SENSI DI LEGGE, ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE STESSO.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE

FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE

IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 51

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI DI MODESTA DIMENSIONE O CHE PER

LORO CARATTERISTICA NON RENDONO OPPORTUNO IL RICORSO
AD ALTRE FORME DI GESTIONE.

02. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO
DISCIPLINATI DA
APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 52

CONCESSIONE A TERZI

01. IL COMUNE QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI
OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI
PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEBONO GARANTIRE
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI, LA
RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI
PUBBLICI GENERALI.

ART. 53

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRODUTTIVI E DI
SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, DELIBERARE LA COSTITUZIONE
DI AZIENDE SPECIALI.

02. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO
DISCIPLINATI NELL'APPOSITO STATUTO E DAI PROPRI REGOLAMENTI
INTERNI CHE SONO APPROVATI, SOLO QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE
DELL'AZIENDA
SPECIALE, NOMINA, FUORI DAL PROPRIO SENO, IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE.

04. POSSONO ESSERE NOMINATI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E
PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE COLORO CHE ABBIANO I
REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE
ESPERIENZE DI
AMMINISTRAZIONE.

PARTE 02

PRINCIPI ASSOCIATIVI

TITOLO 01

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 54

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E PER L'ESPLETAMENTO
OTTIMALE

DEI SERVIZI INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO
ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE, SIA NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI
CHE

CON LA PROVINCIA, LA REGIONE E LA COMUNITA' MONTANA.

02. LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SONO INDIRIZZATE ALLA GESTIONE

COORDINATA DI UNO O PIU' SERVIZI, NONCHE' PREORDINATE, ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI.

ART. 55

IL CONSORZIO

01. IL CONSORZIO E' ISTITUITO PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL CARATTERE FUNZIONALE E PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA, CON LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI.

02. AI CONSORZI SI APPLICANO LE NORME DI LEGGE E QUELLE STATUARIE PREVISTE

PER LE AZIENDE SPECIALI.

03. IL CONSORZIO SI COSTITUISCE MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLO STATUTO E DI UNA CONVENZIONE

NONCHE', ATTRAVERSO LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI E LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

04. E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI PER L'APPROVAZIONE

DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO.

ART. 56

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI

IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO

DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E

L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER

L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO,

I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI

DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE

FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE

CON LO STATUTO.

ART. 57

CONVENZIONI

01. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI O FUNZIONI

STIPULA CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, O CON LA PROVINCIA.

02. LA CONVENZIONE, APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, E' ADOTTATA PER LA

GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA NON RICHIEDONO LA CREAZIONE DI PIU' COMPLESSE FIGURE DI COOPERAZIONE.

03. LA CONVENZIONE STABILISCE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE

DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 58

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

DEI CITTADINI SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, GARANTENDONE

CON I MODI E GLI STRUMENTI IDONEI L'EFFETTIVO ESERCIZIO PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E DI INTERESSI COLLETTIVI INCIDENTI NELLA SPESA DI COMPETENZA E NELL'AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO.

ART. 59

CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LA CONSULTAZIONE

DEI CITTADINI.

02. LA CONSULTAZIONE E' RIVOLTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DEI CITTADINI NEI

CONFRONTI DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DA

PERSEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DI UNA FUNZIONE O NELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO O DI UN BENE PUBBLICO.

03. LA CONSULTAZIONE VIENE PROPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO

COMUNALE NEI CASI IN CUI LO RICHIEDANO ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O N. 400 CITTADINI RESIDENTI.

04. I TEMPI, I LUOGHI E LE MODALITA' SARANNO FISSATI DALLA GIUNTA COMUNALE

SECONDO LE NORME PREVISTE NEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

05. L'ORGANO CHE DEVE EMANARE, L'ATTO CUI E' CORRELATA LA CONSULTAZIONE,

HA IL DOVERE DI CONSIDERARE LA VOLONTA' ESPRESSA CON LA STESSA, AI FINI DELLA SUA MOTIVAZIONE. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE DISATTESO DALL'ORGANO DELIBERANTE SOLO A SEGUITO DI MOTIVAZIONI ANALITICHE E CON RIFERIMENTO A SPECIFICI IMPEDIMENTI.

ART. 60

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. OGNI CITTADINO, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PUO' RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE UNA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO RIVOLTE AL SINDACO E CONTENGONO IN

MODO CHIARO ED INTELLEGIBILE LA PROPOSTA CHE VIENE

INDICATA DAI PRESENTATORI, AUTENTICATA NEI MODI DI LEGGE, NONCHE' IL RECAPITO DEGLI STESSI.

03. L'UFFICIO PROTOCOLLO RILASCIA AL CONSEGNETARIO COPIA DELL'ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA MUNITA DEL TIMBRO DI ARRIVO.

04. L'AMMINISTRAZIONE HA 60 GIORNI DI TEMPO PER ESAMINARE L'ATTO E FAR CONOSCERE IL PROPRIO INTENDIMENTO IN MERITO O I MOTIVI DI UN EVENTUALE RITARDO DI ESAME.

05. L'ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA SONO TRASMESSE AL CONSIGLIO COMUNALE O ALLA GIUNTA COMUNALE A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL REGOLAMENTO RELATIVO AL PROPRIO FUNZIONAMENTO, PUO' STABILIRE CHE TALI ATTI SIANO ESAMINATI SOLO NELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI, SE NON SONO SOTTOSCRITTO DA ALMENO N. 10 CITTADINI.

ART. 61

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE SOLO MATERIE DI ESCLUSIVE COMPETENZE

LOCALI E QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE.

04. IL REFERENDUM NON PUO', COMUNQUE, AVERE AD OGGETTO LE SEGUENTI QUESTIONI:

A) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE ED ALTRE IMPOSIZIONI;

B) BILANCIO;

C) NOMINE, ELEZIONI, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZA DI PERSONE;

D) MATERIA ELETTORALE;

E) REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI COMUNALI;

F) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;

G) REVISIONE DELLO STATUTO;

E) MATERIE GIA' OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO BIENNIO.

ART. 62

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DA ALMENO N. 400 ELETTORI O DALLA

META' DEI CONSIGLIERI COMUNALI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE.

02. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL QUESITO CHE SI VUOLE SOTTOPORRE ALLA POPOLAZIONE ESPOSTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGIBILI E SI CONCLUDE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI RICHIEDENTI, CON L'INDICAZIONE E DEL

LORO RICONOSCIMENTO LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NEI MODI E FORME DI LEGGE.

03. LA RICHIESTA VA RIVOLTA AL SINDACO CHE ENTRO TRE MESI DALL'AMMISSIONE,

INDICE IL REFERENDUM, DETERMINANDO LA DATA E LE ALTRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO CONFORMEMENTE ALLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 63

AMMISSIONE, VALIDITA' ED EFFETTI

01. L'AMMISSIONE DELLA RICHIESTA REFERENDARIA SIA RIGUARDO ALL'AMBITO DELLA MATERIA CUI SI RIFERISCE IL QUESITO ED ALLA SUA CHIAREZZA ED INTELLEGIBILITA', SIA RIGUARDO AL NUMERO, LA QUALIFICAZIONE E LA

RICONOSCIBILITA' DEI SOTTOSCRITTORI E' RIMESSA AL GIUDIZIO DI UN COMITATO DI GARANTI COMPOSTO DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO

COMUNALE, DEL GIUDICE CONCILIATORE, DA UN ESPERTO IN MATERIA GIURIDICHE ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI E DA DUE

CITTADINI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE AD ESSO NON AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL

50% DEGLI ELETTORI. IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SONO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI; IN CASO CONTRARIO E' DICHIARATO RESPINTO.

03. SE L'ESITO E' FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI LA DELIBERAZIONE OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO.

ART. 64

INTERVENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA

DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE

L'AVVISO DEL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO

A COMUNICARE FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 65

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONAMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIE DEL PROCEDIMENTO E

PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI INNANZI DESCRITTI MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 66

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

01. IL RESPONSABILE O L'ORGANO CHE EMETTE L'ATTO DEVE OBBLIGATORIAMENTE

ESPLICITARE LE MOTIVAZIONI NELLE PREMESSE DELLO STESSO.

02. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE, DOCUMENTI, AUDIZIONI DEVE

ESSERE DICHIARATA, NEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE SI

VANNO AD ADOTTARE LA LORO ESISTENZA, L'ACCOGLIMENTO OD IL RIGETTO, ED INOLTRE I MOTIVI DEGLI STESSI.

ART. 67

DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' GARANTITO AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SECONDO QUANTO PREVISTO

DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO

COMUNALE.

TITOLO 03
IL DIFENSORE CIVICO

ART. 68

ISTITUZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ISTITUITO QUALE GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU ISTANZA DI CITTADINI

SINGOLI O ASSOCIATI, ABUSI, CARENZE, RITARDI E DISFUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 69

ELEZIONE E DURATA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO

E AL MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI.

02. E' ELETTO TRA I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE CHE ABBIANO LA

NECESSARIA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA NEL CAMPO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO.

03. E' SCELTO TRA PERSONE DI COMPROVATA INTEGRITA', CHE NON SIANO DIPENDENTI

DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NON ABBIANO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI IN SEDE DI PARTITO.

04. DURA IN CARICA CINQUE ANNI DALLA DATA DELL'ELEZIONE E NON E' RIELEGGIBILE.

ART. 70

FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI PUO' CHIEDERE L'ESIBIZIONE, SENZA LIMITI DEL SEGRETO D'UFFICIO, DI TUTTI

GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO; OTTENERE

TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DELLA PRATICA E LE

CAUSE DELLE EVENTUALI DISFUNZIONI; ACCEDERE A QUALSIASI UFFICIO PER ULTERIORI ACCERTAMENTI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO ALLA RISERVATEZZA SULLE NOTIZIE PERVENUTE

IN SUO POSSESSO PER RAGIONI D'UFFICIO.

ART. 71

UFFICI E MEZZI

01. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE E SI AVVALE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DELLA

COLLABORAZIONE DEL PERSONALE, ALL'UOPO INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO DEI DIPENDENTI COMUNALI.

02. AL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE CORRISPOSTA UN'INDENNITA' DI CARICA PARI A QUELLA PERCEPITA DALL'ASSESSORE COMUNALE.

ART. 72

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL PRIMO BIMESTRE

DI OGNI ANNO UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE CORREDATA ANCHE DI EVENTUALI PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE O AMMINISTRATIVE.

02. DI PROPRIA INIZIATIVA PUO' INVIARE IN OGNI MOMENTO RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SU SPECIFICHE QUESTIONI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE E RAPIDA VALUTAZIONE E, A RICHIESTA, PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO E DALLE COMMISSIONI.

TITOLO 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 73

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE HA, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI, CLASSIFICATI SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE

O DA NORME SPECIALI, SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI.

03. LE NORME CHE REGOLANO LA REDAZIONE E LA TENUTA DEGLI INVENTARI SONO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

04. I BENI COMUNALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE CONCESSI IN FITTO, E COMUNQUE IN NESSUN CASO A TITOLO GRATUITO.

05. FERMO RESTANDO IL CONTENUTO DELL' ARTT. 56 LEGGE 142/90 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 74

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. L'APPOSITO REGOLAMENTO CONTERRA' LE NORME SULLA CONTABILITA' GENERALE.

ART. 75

CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E DI GESTIONE

01. I SOGGETTI PREPOSTI SONO TENUTI ALLA VERIFICA TRIMESTRALE DELLA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE.

02. SONO ALTRESI' DISPOSTI ACCERTAMENTI E CONTROLLI INTESI A CONOSCERE E VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ENTE, DELLA REGOLARITA' ED ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE IN TERMINI DI EFFICACIA E FUNZIONALITA'.

ART. 76

IL REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI E

TRA LE PERSONE INDICATE DALLA LEGGE, CHE ABBIANO I

REQUISITI PER LA CARICA A CONSIGLIERE COMUNALE E CHE NON SIANO PARENTI ED

AFFINI, ENTRO IL QUARTO GRADO, AI COMPONENTI DELLA GIUNTA

IN CARICA. EGLI DURA IN CARICA UN TRIENNIO, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA

E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, SECONDO LE

NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO

SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO FORMALE

CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO, IN OGNI CASO, UN TERMINE DI 10 GIORNI PER

FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

02. IL REVISORE ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA

AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

03. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DELLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE HA DIRITTO

DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI NEI MODI INDICATI DAL REGOLAMENTO, ESSO E' TENUTO AD ACCERTARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE.

04. EGLI E' TENUTO A PRESENTARE AL CONSIGLIO, PER IL TRAMITE DELLA GIUNTA COMUNALE OGNI 06 MESI, E COMUNQUE TUTTE LE VOLTE CHE LO

RITENGANO NECESSARIO, UNA RELAZIONE CONTENENTE IL RIFERIMENTO

DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' I RILIEVI E LE PROPOSTE RITENUTE UTILI

A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

05. IN SEDE DI ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO REDATTA AI SENSI

DI LEGGE E PRESENZIA ALLA RELATIVA SEDUTA CONSILIARE.

06. IL REVISORE PUO' ESSERE SENTITO DALLA GIUNTA COMUNALE O DAL CONSIGLIO

COMUNALE IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE ED AI

RELATIVI DA EGLI MOSSI ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E PERTANTO

PRESENZIA IN TALE RELATIVE RIUNIONI.

TITOLO 05

ATTIVITA' NORMATIVA E MODIFICHE STATUTARIE

ART. 77

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE NELLE QUALI HA COMPETENZA, HA POTESTA' NORMATIVA SECONDARIA.

02. I PIANI ED I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI.

03. I REGOLAMENTI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE E DI PROPRIA INIZIATIVA O SU MANDATO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI DELIBERA.

04. I REGOLAMENTI NON POSSONO CONTENERE, IN NESSUN CASO, DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO; LA

LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE; SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO; LA PRIMA IN CONFORMITA' DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 47 , COMMA 01 LEGGE 142/90 ; LA SECONDA DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI 15 GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

ART. 78

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 142/90 , IN ALTRE LEGGI E NELLO

STATUTO STESSO, ENTRO I 180 GIORNI SUCCESSIVI ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 79

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , LEGGE 142/90 .

02. LA REVISIONE PUO' ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALLA ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE.

03. LA DELIBERA DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 80

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.